

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione denominata "PoieinLab", con sede legale in Pistoia, Via degli Argonauti 45.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta).

ART. 2

SCOPO

L'Associazione ha per scopo la realizzazione, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca sociale, nonché l'uso della conoscenza scientificamente fondata da essa ottenuta per la messa a punto di tecniche e tecnologie sociali a supporto delle scelte politiche, istituzionali e di mercato di Enti Locali, imprese, associazioni e organizzazioni di interesse, nonché di attività come l'insegnamento, la formazione e la progettazione anche a livello europeo e internazionale. Essa intende supportare le realtà istituzionali, il mondo della ricerca, le organizzazioni della società civile, le imprese, il mondo della cooperazione, l'associazionismo laico e religioso, i cittadini e i territori generalmente intesi nella conoscenza dei fenomeni sociali, economici, politici e culturali e delle implicazioni che tali trasformazioni possono avere per la qualità della vita degli attori individuali e collettivi.

Essa intende dunque contribuire teoricamente e operativamente al sapere delle scienze sociali e - in tal modo - al rafforzamento e al miglioramento della cultura della valutazione dell'agire organizzato, al servizio dei processi decisionali di individui, enti pubblici ed enti privati.

L'Associazione intende inoltre operare per lo sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale nel campo della ricerca, dell'impresa e del lavoro, nonché alla messa in rete - a livello nazionale e internazionale - di realtà di studio e di ricerca con finalità assimilabili alle proprie.

L'Associazione ha tra i suoi scopi la divulgazione della cultura legata al mondo delle scienze sociali, della ricerca e della cultura in genere, anche attraverso la produzione editoriale sia cartacea che digitale che multimediale.

L'associazione intende valorizzare e promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di strumenti dell'Information Technology finalizzati alla produzione di conoscenza sociale. A tal fine, si valorizzano iniziative di ricerca e di creazione connesse alle identità digitali e alle nuove tecnologie.

L'Associazione ~~in fine~~ intende operare per la diffusione della cultura nelle sue molteplici forme espressive, con particolare attenzione al mondo dell'arte e della creatività in genere, anche attraverso l'organizzazione di iniziative e la gestione di beni e servizi a tale scopo dedicati.

L'Associazione ha infine come scopo specifico la pubblicazione, promozione e diffusione della rivista "Cambio. Rivista sulle trasformazioni sociali", in rapporto con le istituzioni accademiche e scientifiche di riferimento.

ART. 3

ATTIVITA' ISTITUZIONALI, STRUMENTALI E ACCESSORIE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;
- e) realizzare attività di sviluppo e di consulenza progettuale per tutti quei soggetti che operano negli ambiti del suo scopo sociale;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione di prodotti e applicativi, nei limiti delle leggi vigenti;
- g) organizzare seminari, convegni, giornate di studio, workshop, eventi e manifestazioni sempre nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4

ASSOCIATI, SOSTENITORI E ONORARI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono associati coloro che, condividendo i principi contenuti nello statuto, pagano la quota associativa annuale.

L'aspirante socio può rivolgere domanda di ammissione in qualunque momento dell'anno, compilando un apposito modulo e prestando il consenso al trattamento dei dati personali.

La domanda deve esser rivolta al Presidente dell'Associazione. Nella prima assemblea riunione utile, il Consiglio Direttivo delibera sul suo accoglimento.

Le delibere sui nuovi soci sono inappellabili, di competenza del Consiglio Direttivo.

La quota annuale è fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire, con propria deliberazione, l'accettazione di Soci sostenitori e di soci non individuali con personalità giuridica.

Requisiti di ammissione:

Può diventare Socio ogni persona maggiorenne che condivida le finalità statutarie e la missione associativa.

Doveri dei soci:

Il socio è tenuto al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al versamento della quota associativa.

Sono Soci Onorari dell'Associazione, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerienze per la sua promozione e valorizzazione.

Il riconoscimento dello status di Socio Onorario è concesso dal Presidente, previa approvazione del Consiglio direttivo, su domanda di almeno un terzo dei Soci Ordinari mediante comunicazione scritta nella quale siano illustrati dai sottoscrittori i motivi della richiesta.

ART. 5

RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea decide inappellabilmente per l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell'associazione.

Decade comunque da socio chi non è in regola con il pagamento della quota annuale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 6

FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dagli Associati;
- b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- c) i contributi liberi e le donazioni offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^a gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario avverrà entro il 30 giugno.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Comitato esecutivo

ART. 9

ASSEMBLEA

Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore dei Conti;
- b) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- c) l'elezione del Revisore dei Conti;
- d) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

Convocazione e quorum

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice-Presidente.

La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno otto giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati tre giorni prima della data fissata.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Presidente dalla maggioranza dei due terzi dei soci previa indicazione dei punti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Ogni associato di maggiore d'età, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la modifica dello statuto dell'Associazione come pure per il suo scioglimento è necessario l'intervento e il voto favorevole, tanto in prima quanto in seconda convocazione, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente.

Fa parte del Consiglio Direttivo il Presidente del Comitato esecutivo che può delegare per scritto un componente dello stesso comitato.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo non inferiore ai 2 anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati al Direttore se nominato e ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo definire dipartimenti operativi, istituire uffici o individuare e nominare responsabili. Fra questi l'organo del Direttore dell'Associazione che sovrintende e amministra i vari settori di attività associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può delegare a un Direttore la gestione operativa dell'Associazione con scopi e modalità plurime secondo i fini istituzionali (ex art. 2, 3). E' compito del Consiglio Direttivo deliberare sulle modalità di conferimento d'incarico al Direttore e sulle funzioni a esso attribuite.

ART. 11

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dell'art. 12, è anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. E' facoltà del Presidente incaricare uno o più associati in ruoli e compiti assimilabili agli scopi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 2, 3, 12. Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, al quale spetterà anche la rappresentanza della Associazione.

ART. 12

COMITATO ESECUTIVO

E' costituito all'interno dell'Associazione un Comitato esecutivo.

Al Comitato esecutivo è affidata la gestione di "CAMBIO. Rivista sulle trasformazioni sociali".

Il Presidente dell'Associazione nomina il Presidente del Comitato esecutivo che a sua volta nomina i componenti del Comitato stesso fino a un massimo di 5 membri.

Il Comitato ha totale e piena autonomia gestionale, organizzativa ed editoriale sulla Rivista all'interno dei vincoli finanziari stabiliti in sede di bilancio.

Il Presidente del Comitato esecutivo, o suo delegato previa delega scritta, fa parte di diritto del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Spetta al Presidente del Comitato esecutivo la nomina del Direttore responsabile e del Direttore editoriale della Rivista, sentito il parere del Presidente dell'Associazione.

I membri del Comitato esecutivo sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Nella redazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, sarà evidenziata in apposita sezione la parte dedicata alla Rivista.

Il Presidente del Comitato esecutivo e il Presidente dell'Associazione sono tenuti a informarsi reciprocamente sull'utilizzo verso l'esterno delle rispettive denominazioni di Rivista e Associazione.

ART. 13

REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea può nominare, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 14

COMITATO SCIENTIFICO

L'Associazione può avvalersi di un Comitato scientifico nelle modalità e nelle forme ritenute più opportune per il perseguimento delle proprie finalità.

ART. 15

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto ad enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge